

***COMUNE DI REVERE***  
***PROVINCIA DI MANTOVA***

**REGOLAMENTO**  
**CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI**  
**ED AREE PUBBLICHE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/1998*  
*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/11/2009*

## INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Oggetto del canone</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti attivi e passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed Autorizzazioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Decadenza della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Revoca della concessione o autorizzazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Rinnovo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Occupazioni permanenti e temporanee: distinzione, graduazione e determinazione del canone</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Occupazioni permanenti: disciplina e tariffe</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Occupazioni temporanee: disciplina e tariffe</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Denuncia e versamento del canone</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Funzionario responsabile del procedimento</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Abolizione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 10</i>

# **REGOLAMENTO** **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE** **PUBBLICHE**

## **ART. 1** **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

## **ART. 2** **OGGETTO DEL CANONE**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con l'esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere dal conduttore di impianti e di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.

## **ART. 3** **SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'autorizzazione o della concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

## **ART. 4** **MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO** **DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI**

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del comune, mediante richiesta da presentare presso l'Ufficio Tributi.
2. Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Funzionario responsabile.
3. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle stesse possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'art. 5

**ART. 5**  
**DECADENZA DALLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
  - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori, delle condizioni previste nell'atto autorizzativo;
  - b) la violazione delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e di regolamenti vigenti;
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo:
    - nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente;
    - nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
  - e) il mancato pagamento del canone dovuto.
2. In caso di decadenza è escluso il rimborso delle somme pagate.

**ART. 6**  
**REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca è disposta altresì dopo tre atti di sospensione emessi dal Funzionario responsabile.
3. La concessione del sottosuolo può essere revocata solo per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
5. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca.
6. La revoca della concessione, così come le modifiche, sono notificate al concessionario con apposita ordinanza del Funzionario responsabile, nella quale è indicato il termine per l'osservanza. Tale termine per le occupazioni temporanee non è soggetto ad interruzioni neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

**ART. 7**  
**RINNOVO**

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

**ART. 8**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE:**  
**DISTINZIONE, GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.
  3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dalla Giunta comunale.
  4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
  5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
  6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.
  7. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
    - a) classificazione delle strade (come da allegato);
    - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari;
    - c) durata dell'occupazione;
    - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
    - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

#### **ART. 9**

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI: DISCIPLINA E TARIFFE**

- 1) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo.
- 2) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 3) Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

#### **ART. 10**

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA E TARIFFE**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato sulla superficie effettivamente occupata ed è graduato nell'ambito delle categorie previste dall'art. 8, comma 3, in rapporto alla durata

delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30%.

2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a €. 0,077 al mq. per giorno.
3. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.  
Sono ridotte dell'80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
4. Le occupazioni con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, sono soggette al canone con tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30%.
5. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'art. 12, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 3, in quanto applicabili.

#### **ART. 11 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 12, comma 5.
2. Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi, gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

#### **ART. 12 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO**

1. Il canone per l'occupazione del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, il canone non si applica.
4. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo *tantum* nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 10, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito riportate:

- Il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a in chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
- Il canone base è aumentato del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- Per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30%;
- b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%;
- c) occupazioni di durata maggiore: 100%.

6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

A partite dal 1° gennaio 2000 la tariffa applicata sarà determinata sulla base di quella minima prevista dal Regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

### **ART. 13 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA.**

1. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale; non ricorrendo alcun caso nel nostro Comune, si provvederà ad integrare il presente regolamento nell'eventualità in cui se ne presenti la necessità.

### **ART. 14 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, di enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le esenzioni indicate nella precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, nell'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) tutti gli accessi carrabili;
- j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- m) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- n) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- o) le occupazioni temporali di suoli effettuate con ponteggi, steccati e simili per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente ai primi 60 giorni di posa;
- p) le occupazioni effettuate con tende da parte di negozi;
- q) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche realizzate con la partecipazione del Comune;
- r) le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, incluse le installazioni di attrazioni e giochi.

#### **ART. 15**

#### **DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare all'Ufficio Tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della stessa qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. Nel caso di subentro ad altro concessionario, il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive, se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni delle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.



3. Per le occupazioni di cui all'art. 11, comma 1, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 €.cent, o per eccesso se è uguale o superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata.
6. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad €. 258,23 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
7. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali concessioni, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

#### **ART. 16**

#### **ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE**

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5 % annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

**ART. 17  
SANZIONI**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% del canone dovuto;
2. Per denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 100% del maggior canone dovuto;
3. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato;
4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori;
5. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 5% annuo;
6. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

**ART. 18  
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

**ART. 19  
ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Dal primo gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, riguardanti periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati nell'art. 51 del decreto legislativo indicato nel comma 1.

**ART. 20  
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999.

## TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) *Occupazioni del suolo in genere* (art. 9 del regolamento):

I categoria	€.	17,56 per mq.;
II categoria	€.	16,53 per mq.;

B) *Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune* (art. 9, comma 2, del regolamento):

I categoria	€.	17,56 per mq.;
II categoria	€.	16,53 per mq.;

C) *Occupazioni con cavi, condutture ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo* (art. 12, commi 1 e 6, del regolamento):

I categoria: per ogni chilometro lineare o frazione	€.	413,17
II categoria: per ogni chilometro lineare o frazione	€.	413,17

D) *Occupazioni in genere di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo* (art. 9, comma 1, del regolamento):

I categoria	€.	5,84 per mq;
II categoria	€.	5,48 per mq;

E) *Impianti di erogazione pubblici servizi:*

*per l'anno 1999 (L. 1.250 ad utente)*

*dal 01/01/2000 (tariffa unica) per chilometro lineare o frazione*

€. 206,59

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) *Occupazioni del suolo in genere - tariffa giornaliera* (art. 10, commi 1 e 2, del regolamento):

I categoria	€.	0,39 per mq;
II categoria	€.	0,37 per mq;

B) *Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - tariffa giornaliera* (art. 10, comma 4, del regolamento)

I categoria	€.	0,28 per mq;
II categoria	€.	0,26 per mq;

C) *Occupazioni da parte di venditori ambulanti e con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - tariffa giornaliera (art. 10, comma 5, del regolamento):*

I categoria €. 0,08 per mq;

D) *Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi (art. 12, comma 5, del regolamento). Le tariffe giornaliere di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50%.*

1) durata non superiore a 30 giorni:

I categoria €. 17,56 per Km<sup>2</sup>;

II categoria €. 16,53 per Km<sup>2</sup>;

2) durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:

I categoria €. 22,83 per Km<sup>2</sup>;

II categoria €. 21,49 per Km<sup>2</sup>;

3) durata superiore a 90 giorni, ma non a 180 giorni:

I categoria €. 26,34 per Km<sup>2</sup>;

II categoria €. 24,79 per Km<sup>2</sup>;

4) durata maggiore di 180 giorni:

I categoria €. 35,12 per Km<sup>2</sup>;

II categoria €. 33,06 per Km<sup>2</sup>;

E) *Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con cavi, condutture ed impianti in genere - tariffa giornaliera (art. 12, comma 6, del regolamento):*

I categoria: per ogni chilometro lineare o frazione €. 51,65;

II categoria: per ogni chilometro lineare o frazione €. 41,32;

F) *Occupazioni in genere di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo - tariffa giornaliera (art. 10, comma 2, del regolamento):*

I categoria €. 0,13 per mq;

II categoria €. 0,12 per mq;

G) *Occupazioni di suoli pubblici con ponteggi, steccati e simili per l'esercizio dell'attività edilizia, a partire dal 61° giorno di posa - tariffa giornaliera (art. 14, comma 1, lettera o), del regolamento:*

€. 0,39 per mq;